



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, giovedì 27 agosto 2026

Anno LVII - N. 116



Venezia, il Canal grande e Palazzo Balbi.

(Foto Daniele Pasti)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **104** del 26 agosto 2026

Proclamazione del lutto regionale il 29 agosto 2026 in occasione delle esequie di Tania Terrin.

2

[Organi regionali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **879** del 19 agosto 2026

Aggiornamento dei componenti di competenza regionale in seno ai Comitati Tecnici presso le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova, Treviso e Venezia. Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, art. 15. DGR n. 471 del 28 maggio 2026.

4

[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **880** del 19 agosto 2026

Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Belluno e l'A.T.E.R. di Belluno per l'utilizzo di due alloggi di edilizia residenziale pubblica, necessari alla realizzazione del progetto sociale "Un rifugio rosa nelle Dolomiti" ex art. 46 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

8

[Lavori pubblici ed edilizia]

n. **881** del 19 agosto 2026

Autorizzazione al Comune di Lendinara (RO) all'elevazione dell'aliquota di alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa. L.R. 3 novembre 2017, n. 39, art. 44, comma 1.

11

[Lavori pubblici ed edilizia]

n. **882** del 19 agosto 2026

Autorizzazione al Piano Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Cessalto (TV) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.

13

[Lavori pubblici ed edilizia]

n. **883** del 19 agosto 2026

Autorizzazione al Piano Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Conegliano (TV) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.

17

[Lavori pubblici ed edilizia]

PARTE SECONDA**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI***Sezione prima***DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 590451)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 104 del 26 agosto 2026

Proclamazione del lutto regionale il 29 agosto 2026 in occasione delle esequie di Tania Terrin.*[Organi regionali]*

Note per la trasparenza:

L'Amministrazione regionale intende partecipare al dolore della famiglia colpita dalla tragica perdita di Tania Terrin quale forma di vicinanza di tutti i veneti, con la proclamazione del lutto regionale nella giornata di svolgimento delle esequie.

Il Presidente

Considerato che la tragica scomparsa della concittadina Tania Terrin ha suscitato nell'intera comunità veneta un profondo sentimento di dolore e sgomento, che ha richiamato ancora una volta l'attenzione sulla gravità e sulla persistente diffusione della violenza contro le donne e sulla necessità di promuovere, a ogni livello della società, una cultura fondata sul rispetto della dignità, della libertà e dell'inviolabilità della persona;

Constatato che, a seguito della scomparsa di Tania Terrin, si sono svolte iniziative pubbliche di ricordo e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere;

Valutato che l'Amministrazione regionale intende farsi portavoce di tale corale partecipazione esprimendo alla Famiglia Terrin, in occasione della giornata delle esequie, il cordoglio dei veneti per la perdita di Tania attraverso la proclamazione del lutto regionale;

Ritenuto pertanto di disporre, per la giornata di svolgimento delle esequie che si terranno a Camponogara (VE) presso la Chiesa dei Santi Maria Assunta e Prosdocimo il 29 agosto 2026, su tutto il territorio regionale l'esposizione a mezz'asta della bandiera della Regione del Veneto, anche quale segnale di sensibilizzazione e di sostegno istituzionale alle vittime di ogni forma di violenza di genere;

Richiamata la Costituzione Italiana nonché lo Statuto regionale;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di proclamare, in segno di cordoglio e vicinanza, il lutto su tutto il territorio regionale nella giornata del 29 agosto 2026 in occasione dello svolgimento delle esequie di Tania Terrin, che si terranno a Camponogara (VE) presso la Chiesa dei Santi Maria Assunta e Prosdocimo;
3. di disporre che gli uffici regionali espongano la bandiera della Regione del Veneto a mezz'asta;
4. di invitare gli Enti pubblici veneti ad unirsi nella manifestazione del cordoglio e a promuovere occasioni di riflessione in tutte le sedi istituzionali sul tema della violenza di genere, al fine di diffondere la cultura del rispetto;
5. di trasmettere il presente decreto al Prefetto di Venezia per la notifica ai Prefetti del Veneto, ai Sindaci dei Comuni del Veneto, ai Presidenti delle Province del Veneto e della Città metropolitana di Venezia;
6. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Direttore della Direzione Attività istituzionali della Giunta regionale e il Direttore della Direzione Enti locali, Polizia locale e procedimenti elettorali;

7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Stefani

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 590212)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 879 del 19 agosto 2026

Aggiornamento dei componenti di competenza regionale in seno ai Comitati Tecnici presso le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova, Treviso e Venezia. Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, art. 15. DGR n. 471 del 28 maggio 2026.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si provvede, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. n. 39/2017, all'aggiornamento dei componenti esperti in materia di edilizia residenziale pubblica in seno ai Comitati Tecnici presso le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova, Treviso e Venezia.
--

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

L'art. 15, comma 1 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 prevede che presso ciascuna Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) del Veneto è costituito un Comitato Tecnico, composto da:

- a. il Direttore, con funzioni di Presidente;
- b. il responsabile della struttura tecnica dell'ATER;
- c. il responsabile della struttura del Genio Civile regionale competente per territorio o suo delegato;
- d. due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, nominati dalla Giunta regionale.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il Comitato Tecnico è costituito dal Consiglio di Amministrazione dell'ATER e resta in carica per la durata dello stesso, fissata dall'art. 10, comma 3 della

L.R. n. 39/2017 nella durata della Legislatura, salvo ricorrano i casi previsti dalla Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modificazioni.

Ai componenti del Comitato Tecnico spetta esclusivamente il rimborso delle spese che è a carico dell'ATER, con rivalsa nei confronti dei soggetti interessati se diversi dall'ATER.

In conformità alle previsioni di cui all'art. 5, commi 1 e 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, con Avviso del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 9 gennaio 2026, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 4 del 9 gennaio 2026, è stato dato avvio alla raccolta delle candidature per la nomina di due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica in seno a ciascun Comitato Tecnico delle ATER di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, con termine di scadenza per la presentazione delle candidature fissato al 14 febbraio 2026.

Ai sensi dell'art. 9 della citata L.R. n. 27/1997, con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 11717 del 9 marzo 2026 sono state approvate le risultanze istruttorie delle n. 10 proposte di candidatura pervenute a seguito dell'Avviso n. 8/2026, di cui n. 1 ritenuta non ammissibile per mancato possesso dei requisiti previsti dall'art. 15, comma 1 della L.R. n. 39/2017.

Considerato che le candidature pervenute sono risultate in numero inferiore a quelle necessarie a ricoprire le posizioni previste, in conformità alle previsioni di cui all'art. 5, commi 1 e 3 della L.R. n. 27/1997, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 32 del 13 marzo 2026 l'Avviso del Presidente della Giunta regionale n. 56 del 13 marzo 2026 di riapertura dei termini di presentazione delle candidature, con termine di scadenza fissato al 2 aprile 2026, ferme restando le candidature idonee già presentate ai sensi dell'Avviso n. 8/2026 e con la possibilità per queste ultime di produrre eventuali integrazioni documentali.

Con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 12628 del 15 aprile 2026 sono state approvate le risultanze istruttorie delle n. 13 nuove proposte di candidatura pervenute a seguito dell'Avviso n. 56/2026, delle quali n. 9 sono risultate idonee e n. 4 non idonee per mancato possesso dei requisiti previsti dall'art. 15, comma 1 della L.R. n. 39/2017.

Conseguentemente, con Deliberazione della Giunta regionale n. 471 del 28 maggio 2026, ai sensi del citato art. 15 della L.R. n. 39/2017, sono stati nominati i componenti esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nell'ambito dei Comitati Tecnici delle ATER del Veneto.

Con note prot. nn. 390731, 390752, 390877, 390894, 391010, 391031, 391093, 391116, 391146, 391655, 391672, 391685 e 391707 del 29 giugno 2026 il Presidente della Giunta regionale ha comunicato l'avvenuta nomina ai soggetti nominati, richiedendo agli stessi di trasmettere la propria accettazione per iscritto, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione del Veneto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'avviso di avvenuta nomina, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 27/1997.

Nelle more dell'iter amministrativo relativo alla costituzione dei Comitati Tecnici delle ATER è pervenuta la nota prot. n. 401700 del 3 luglio 2026 con cui la Signora Scalet Maria Cristina, nominata componente esperto in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nel Comitato Tecnico da costituirsi presso l'ATER di Treviso, ha comunicato la mancata accettazione della nomina.

Con nota prot. n. 426783 del 20 luglio 2026 il Signor Vianello Fabrizio ha comunicato la propria rinuncia alla nomina a componente esperto in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nel Comitato Tecnico da costituirsi presso l'ATER di Venezia.

Si dà atto altresì che la nomina del Signor Conte Maurizio a componente esperto in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nel Comitato Tecnico da costituirsi presso l'ATER di Padova risulta decaduta, non essendo pervenuta l'accettazione entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta nomina ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 27/1997.

Con la mancata accettazione della nomina da parte della Signora Scalet Maria Cristina, la rinuncia del Signor Vianello Fabrizio e l'avvenuta decadenza della nomina del Signor Conte Maurizio, risulta vacante il ruolo di un componente esperto in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica presso ciascuno dei Comitati Tecnici da costituirsi presso le ATER di Padova, Treviso e Venezia.

Al fine di reintegrare la composizione dei Comitati Tecnici presso le ATER di Padova, Treviso e Venezia, si rende necessario individuare, tra i candidati valutati idonei con i Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 11717/2026 e n. 12628/2026, tre nuovi componenti esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, in sostituzione dei Signori Scalet Maria Cristina, Conte Maurizio e Vianello Fabrizio.

Ai sensi dell'art. 9 bis, comma 1 della L.R. n. 27/1997, le candidature ritenute idonee per la nomina restano valide fino alla scadenza del mandato per il quale sono state istruite, ma comunque non oltre la fine della Legislatura, solo per sostituzioni che dovessero rendersi necessarie.

Si propone, quindi, di procedere alla nomina di tre componenti esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica come di seguito indicato:

ATER DI PADOVA:

il Signor Melotto Dario nato a Verona il 15/03/1960, in sostituzione del Signor Conte Maurizio;

ATER DI TREVISO:

il Signor De Biasi Roberto nato a Belluno il 04/04/1969, in sostituzione della Signora Scalet Maria Cristina;

ATER DI VENEZIA:

il Signor Castagna Federico nato a Verona il 03/04/1971, in sostituzione del Signor Vianello Fabrizio.

Sul punto, si dà atto che sono state effettuate le verifiche di ineleggibilità dei candidati alla nomina a componente esperto dei Comitati Tecnici presso il competente Casellario Giudiziale, i cui risultati sono stati acquisiti al protocollo regionale con note prot. nn. 147052 e 148080 del 4 marzo 2026 e n. 221199 del 15 aprile 2026.

L'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione da parte dell'interessato, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 10 della L.R. n. 27/1997.

Si propone di incaricare la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 11717 del 9 marzo 2026;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 12628 del 15 aprile 2026;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 471 del 28 maggio 2026;

VISTA la nota prot. n. 401700 del 3 luglio 2026 con cui il componente esperto in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nel Comitato Tecnico da costituirsi presso l'ATER di Treviso Signora Scalet Maria Cristina ha comunicato la mancata accettazione della nomina;

VISTA la nota prot. n. 426783 del 20 luglio 2026 con cui il componente esperto in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nel Comitato Tecnico da costituirsi presso l'ATER di Venezia Signor Vianello Fabrizio ha comunicato la propria rinuncia alla nomina;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con Deliberazione della Giunta regionale n. 471 del 28 maggio 2026 sono stati nominati i componenti esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nell'ambito dei Comitati Tecnici delle ATER del Veneto per la durata della XII Legislatura, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 39/2017 e della L.R. n. 27/1997;
3. di prendere atto che, nelle more dell'iter amministrativo relativo alla costituzione dei Comitati Tecnici delle ATER:
 - con nota prot. n. 401700 del 3 luglio 2026 la Signora Scalet Maria Cristina, nominata componente esperto in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nel Comitato Tecnico da costituirsi presso l'ATER di Treviso, ha comunicato la mancata accettazione della nomina;
 - con nota prot. n. 426783 del 20 luglio 2026 il Signor Vianello Fabrizio, nominato componente esperto in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nel Comitato Tecnico da costituirsi presso l'ATER di Venezia, ha comunicato la propria rinuncia alla nomina;
 - la nomina del Signor Conte Maurizio a componente esperto in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nel Comitato Tecnico da costituirsi presso l'ATER di Padova risulta decaduta, non essendo pervenuta l'accettazione entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta nomina ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 27/1997;
4. di nominare, quale esperto nelle materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nell'ambito del Comitato Tecnico dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova di cui all'art. 15, comma 1, lett. d) della L.R. n. 39/2017, il Signor Melotto Dario nato a Verona il 15/03/1960, il quale risulta in possesso della necessaria preparazione ed esperienza professionale per svolgere adeguatamente l'incarico affidato, in sostituzione del Signor Conte Maurizio nominato con Deliberazione della Giunta regionale n. 471 del 28 maggio 2026;
5. di nominare, quale esperto nelle materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nell'ambito del Comitato Tecnico dell'ATER di Treviso di cui all'art. 15, comma 1, lett. d) della L.R. n. 39/2017, il Signor De Biasi Roberto nato a Belluno il 04/04/1969, il quale risulta in possesso della necessaria preparazione ed esperienza

professionale per svolgere adeguatamente l'incarico affidato, in sostituzione della Signora Scalet Maria Cristina nominata con Deliberazione della Giunta regionale n. 471 del 28 maggio 2026;

6. di nominare, quale esperto nelle materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nell'ambito del Comitato Tecnico dell'ATER di Venezia di cui all'art. 15, comma 1, lett. d) della L.R. n. 39/2017, il Signor Castagna Federico nato a Verona il 03/04/1971, il quale risulta in possesso della necessaria preparazione ed esperienza professionale per svolgere adeguatamente l'incarico affidato, in sostituzione del Signor Vianello Fabrizio nominato con Deliberazione della Giunta regionale n. 471 del 28 maggio 2026;
7. di dare atto che l'efficacia delle nomine di cui ai punti 4, 5 e 6 sono condizionate alla presentazione da parte dell'interessato, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 10 della L.R. n. 27/1997;
8. di dare atto che ai componenti di ciascun Comitato Tecnico spetta esclusivamente il rimborso delle spese a carico dell'ATER, con rivalsa nei confronti dei soggetti interessati se diversi dall'ATER;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 bis, comma 1 della L.R. n. 27/1997, le candidature ritenute idonee per la nomina restano valide fino alla scadenza del mandato per il quale sono state istruite, ma comunque non oltre la fine della Legislatura, solo per sostituzioni che dovessero rendersi necessarie;
11. di incaricare la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive dell'esecuzione del presente atto;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 590213)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 880 del 19 agosto 2026

Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Belluno e l'A.T.E.R. di Belluno per l'utilizzo di due alloggi di edilizia residenziale pubblica, necessari alla realizzazione del progetto sociale "Un rifugio rosa nelle Dolomiti" ex art. 46 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

[Lavori pubblici ed edilizia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Belluno e l'A.T.E.R. di Belluno per l'utilizzo di due alloggi di edilizia residenziale pubblica, necessari alla realizzazione del progetto sociale "Un rifugio rosa nelle Dolomiti" ex art. 46 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

Con Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", è stata riformulata la disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

L'art. 46 della menzionata L.R. n. 39/2017 consente ai Comuni, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, di riservare a favore delle Aziende ULSS o dei Servizi Sociali del Comune per situazioni di fragilità sociale, fino a due alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente.

Tali alloggi possono essere attribuiti anche ai diversi soggetti del terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei servizi sociali e possono essere destinati anche a soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 della L.R. n. 39/2017 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 46 della L.R. n. 39/2017 da parte della Giunta regionale, è richiesta la presentazione, da parte del soggetto interessato, di un progetto socio-assistenziale oggetto di un accordo di programma tra la Regione, che vi partecipa anche ai fini della suddetta autorizzazione, il Comune e l'A.T.E.R. competente per territorio.

Con nota pervenuta in data 09 luglio 2026, n. 33017, acquisita al protocollo regionale al n. 410734 di pari data, il Comune di Belluno, in accordo con l'A.T.E.R. di Belluno, ha formalizzato la richiesta di autorizzazione a riservare due alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà di quest'ultima, richiamando quanto previsto dall'art. 46 della L.R. n. 39/2017, laddove prevede la possibilità di riservare una quota degli alloggi disponibili anche ai diversi soggetti del terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei servizi sociali, in un'ottica di collaborazione sia nella programmazione che nella gestione corresponsabile dei servizi. Tale istanza è finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 39/2017, con lo scopo di riservare alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione del progetto sociale "Un rifugio rosa nelle Dolomiti".

Nel merito, il progetto si articola nei seguenti obiettivi:

- aumentare la disponibilità di soluzioni abitative protette per donne vittime di violenza e per i/le loro figli/e, offrendo uno spazio sicuro e temporaneo che permetta di interrompere il ciclo della violenza e di avviare il percorso di uscita dalla situazione di maltrattamento;
- favorire l'autonomia abitativa e personale delle donne, fornendo sostegno nella costruzione di un nuovo progetto di vita indipendente, in quanto nella fase di transizione dell'accoglienza, la donna può ricostruire la propria stabilità emotiva, relazionale ed economica;
- promuovere il reinserimento sociale e lavorativo, attraverso attività di orientamento ai servizi territoriali, di accompagnamento nella ricerca di un lavoro e supporto nella gestione di pratiche amministrative ed abitative;
- sostenere le donne nello sviluppo e nel recupero delle capacità necessarie alla vita quotidiana, con particolare attenzione al benessere dei figli, rafforzandone le competenze personali e relazionali;
- promuovere percorsi di *empowerment* finalizzati al recupero della propria autonomia decisionale, accrescendo la consapevolezza dei propri diritti;
- favorire l'integrazione nella comunità, contrastando l'isolamento sociale e promuovendo la costruzione di nuove reti di sostegno, fondamentali nel percorso di uscita dalla violenza.

I destinatari del progetto sono donne, di qualsiasi provenienza, lingua, convinzioni religiose, etiche, culturali nonché condizioni economiche, che versano in situazioni di violenza fisica, psicologica, sessuale e/o economica o che ne sono minacciate, assieme ai propri figli/e sia maggiorenni che minorenni, ove presenti. La durata del progetto è prevista in quattro anni, rinnovabili su consenso delle parti.

Il Comune di Belluno, in collaborazione con l'Associazione Belluno Donna che si occupa delle donne vittime di violenza mediante attività di accoglienza, formazione e prevenzione nel territorio bellunese, pone a fondamento della progettualità presentata, la metodologia dei Centri Antiviolenza, basata quindi su un approccio di genere e sul riconoscimento della libertà e dell'autodeterminazione delle donne, evitando l'assistenzialismo, bensì mirando ad un percorso integrato di accompagnamento. Il rafforzamento dell'autonomia individuale consente di migliorare anche quella familiare, quasi sempre oggetto di ripercussioni notevoli che derivano dalla violenza assistita, di cui sono vittime i figli, sull'impatto emotivo e psicologico degli stessi, ove presenti. Il Comune, grazie all'attivazione di tale iniziativa, vuole collegare questo fenomeno, spesso sommerso, alla possibilità di offrire soluzioni abitative sicure e dignitose, che nella realtà bellunese, a causa della scarsità di offerta abitativa, risulta un'operazione difficoltosa, con l'obiettivo concreto di conferire protezione e sicurezza alle donne in uscita da percorsi di violenza.

La Regione del Veneto concretizza la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere, considerata nella molteplicità di forme con cui si manifesta, offrendo sostegno ed assistenza sul fronte di politiche integrate ed organiche, oltre ad iniziative culturali, volte a salvaguardare la tutela della comunità nel suo complesso. La violenza domestica è ancora un fenomeno diffuso e grave, nei confronti della quale le istituzioni hanno il dovere di spingere verso un cambiamento necessario, riuscire infatti ad intervenire in modo efficace significa contribuire a scardinare gli stereotipi che ancora adesso gravano sulle donne. E' un fenomeno che, tra l'altro, si sta evolvendo anche tra fasce di età giovani, quindi risulta ancor più indispensabile accompagnare le nuove generazioni ad instaurare dinamiche relazionali corrette, grazie ad interventi educativi che evitino l'accentuarsi del fenomeno.

Con la Deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 25 giugno 2026, ad oggetto "Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 46 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, così come integrato con la L.R. n. 6/2025, per progetto di housing temporaneo "Un rifugio rosa nelle Dolomiti" dell'Associazione Belluno Donna. Approvazione progetto e schema di accordo", il Comune di Belluno, su indicazione dell'A.T.E.R. di Belluno, in qualità di proprietaria, ha individuato due alloggi idonei al progetto, dei quali in forza della loro destinazione ed in rispetto del principio di riservatezza, si ritiene opportuno secretare l'indirizzo e gli identificativi catastali.

Il Comune di Belluno, in qualità di ente capofila e promotore dell'iniziativa, ha predisposto un unico schema di Accordo di Programma da sottoscrivere, oltre che dal Comune stesso, anche dalla Regione del Veneto, che partecipa ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo degli immobili ERP, e dall'A.T.E.R. di Belluno, in qualità di proprietaria degli alloggi.

La Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, effettuate le necessarie verifiche istruttorie dei presupposti per l'attribuzione degli alloggi per finalità sociali ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 39/2017, propone di approvare lo schema di Accordo di Programma di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, omettendone la pubblicazione per motivi di riservatezza.

Si autorizza il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma e ad apportare allo schema dello stesso eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale n. 39/2017 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale del Comune di n. 112 del 25 giugno 2026, ad oggetto “Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 46 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, così come integrato con la L.R. n. 6/2025, per progetto di housing temporaneo “Un rifugio rosa nelle Dolomiti” dell’Associazione Belluno Donna. Approvazione progetto e schema di accordo”;

VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018 “Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2 Legge regionale 3 novembre 2017 n. 39” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 come modificata dalla Legge statutaria 12 maggio 2020 n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'istanza, presentata dal Comune di Belluno, con nota pervenuta in data 09 luglio 2026, n. 33017, acquisita al protocollo regionale al n. 410734 di pari data, circa la possibilità di riservare due alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dell'A.T.E.R. di Belluno, finalizzati alla realizzazione del progetto " Un rifugio rosa nelle Dolomiti";
3. di ritenere di aderire alla richiesta del Comune di Belluno procedendo all’attribuzione dei citati alloggi per finalità sociali ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 39/2017, con la sottoscrizione di un Accordo di Programma;
4. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto, il Comune di Belluno e l’A.T.E.R. di Belluno per l’utilizzo di due alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà di quest’ultima, per la realizzazione del progetto “Un rifugio rosa nelle Dolomiti” di cui all’**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive della sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 4;
6. di autorizzare il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive ad apportare allo schema di Accordo di Programma, di cui al punto 4, eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell’interesse dell’Amministrazione regionale;
7. di destinare, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 4, due alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dell’A.T.E.R. di Belluno, al Comune di Belluno per la realizzazione del progetto di cui al medesimo punto 4;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l’**Allegato A**.

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 590214)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 881 del 19 agosto 2026

Autorizzazione al Comune di Lendinara (RO) all'elevazione dell'aliquota di alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa. L.R. 3 novembre 2017, n. 39, art. 44, comma 1.*[Lavori pubblici ed edilizia]*

Note per la trasparenza:
In base all'art. 44, comma 1 della L.R. n. 39/2017, con il presente provvedimento si autorizza il Comune di Lendinara (RO) ad aumentare oltre il 10% la percentuale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), da riservare nel 2026, per sistemazioni provvisorie al fine di far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

L'art. 44, comma 1 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", come novellato dalla Legge regionale 20 maggio 2025 n. 6, prevede che i Comuni possano riservare un'aliquota non superiore al 10% degli alloggi da assegnare annualmente, arrotondata all'unità superiore, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. Tale limite può essere elevato previa autorizzazione della Giunta regionale.

Il comma 2 del precitato art. 44 prevede altresì che gli alloggi siano utilizzati per offrire sistemazioni provvisorie anche a soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 della L.R. n. 39/2017. In tale caso, la sistemazione provvisoria non può eccedere la durata di un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno. Decorso tale termine l'alloggio rientra nella disponibilità ordinaria del Comune o dell'ATER e deve essere rilasciato.

Ai fini dell'utilizzo provvisorio degli alloggi riservati per situazioni di emergenza abitativa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, comma 2 della L.R. n. 39/2017 e dell'art. 13 del Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39".

Il Comune di Lendinara (RO), con nota n. 15228 del 09 luglio 2026 acquisita al protocollo regionale al n. 411539 di pari data e successive integrazioni pervenute con nota n. 17534 del 05 agosto 2026 acquisita al protocollo regionale n. 454892 di pari data e con nota n. 17600 del 06 agosto 2026 acquisita al protocollo regionale n. 456568 di pari data, ha trasmesso la Deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 07 luglio 2026 ad oggetto "Aumento percentuale di riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica ex art. 44 della L.R. n. 39/2017 per l'anno 2026". L'Amministrazione comunale evidenzia la situazione di disagio sociale, legata alle criticità abitative del territorio e dà atto dell'aumento del numero dei casi di nuclei familiari, in carico ai Servizi sociali, in condizioni di impoverimento progressivo, causato dalla perdita dell'attività lavorativa, con conseguente diminuzione del reddito. Pertanto, la precitata Amministrazione ritiene necessario intervenire per far fronte alle situazioni maggiormente a rischio, gravate da sfratti esecutivi con presenza di figli minori, trovando una soluzione di emergenza al fine di dare temporaneo sollievo al disagio sociale ed economico che ne deriva.

A fronte della disponibilità di 22 alloggi ERP, il Comune di Lendinara (RO) richiede di poter elevare oltre il 10% la percentuale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da riservare nel 2026, per sistemazioni provvisorie, rendendo disponibili n. 4 alloggi con lo scopo di dare risposta a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.

La Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dal Comune di Lendinara (RO), prendendo atto che le motivazioni, evidenziate nella richiesta formulata, sono conformi alle fattispecie previste dalla normativa vigente.

Sulla base di quanto fin qui evidenziato, con riferimento alla disponibilità di alloggi per l'annualità 2026, valutata la sussistenza del presupposto stabilito dall'art. 44, comma 1 della L.R. n. 39/2017, come novellato dalla L.R. n. 6/2025, si ritiene di innalzare oltre il 10% l'aliquota degli alloggi da destinare a sistemazioni provvisorie, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, riservando pertanto all'utilizzo provvisorio n. 4 alloggi, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni della citata L.R. n. 39/2017.

La Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ed in particolare l'art. 44, comma 1;

VISTA la Legge regionale 20 maggio 2025, n. 6;

VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39" ed in particolare l'art. 13;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Lendinara (RO) n. 104 del 07 luglio 2026, ad oggetto "Aumento percentuale di riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica ex art. 44 della L.R. n. 39/2017 per l'anno 2026", trasmessa con nota n. 15228 del 09 luglio 2026, acquisita al protocollo regionale al n. 411539 di pari data e successive integrazioni pervenute con nota n. 17534 del 05 agosto 2026 acquisita al protocollo regionale n. 454892 di pari data e con nota n. 17600 del 06 agosto 2026 acquisita al protocollo regionale n. 456568 di pari data;

VISTA la Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 come modificata dalla Legge statutaria 12 maggio 2020 n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della richiesta del Comune di Lendinara (RO), trasmessa con nota n. 15228 del 09 luglio 2026 acquisita al protocollo regionale al n. 411539 di pari data e successive integrazioni pervenute con nota n. 17534 del 05 agosto 2026 acquisita al protocollo regionale n. 454892 di pari data e con nota n. 17600 del 06 agosto 2026 acquisita al protocollo regionale n. 456568 di pari data, di poter elevare oltre il 10% la percentuale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da riservare nel 2026 per sistemazioni provvisorie, rendendo disponibili n. 4 alloggi, su un totale di n. 22 alloggi di ERP, con lo scopo di dare risposta a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 44, comma 1 della L.R. n. 39/2017, come novellato dalla L.R. n. 6/2025;
3. di dare atto che la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dal Comune di Lendinara (RO), prendendo atto che le motivazioni, evidenziate nella richiesta formulata, sono conformi alle fattispecie previste dalla normativa vigente;
4. di autorizzare il Comune di Lendinara (RO), ai sensi dell'art. 44, comma 1 della L.R. n. 39/2017, come novellato dalla L.R. n. 6/2025, limitatamente all'anno 2026, ad elevare oltre il 10% la percentuale di riserva degli alloggi di ERP da assegnare annualmente, rientranti nell'ambito di applicazione della citata L.R. n. 39/2017, da destinare a sistemazioni provvisorie, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa per un utilizzo massimo di n. 4 alloggi;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 590215)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 882 del 19 agosto 2026

Autorizzazione al Piano Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Cessalto (TV) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.*[Lavori pubblici ed edilizia]*

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si approva il Piano di Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Cessalto (TV), ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

L'art. 48 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", disciplina l'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni e delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER). Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 39/2017, come novellato dalla Legge regionale 20 maggio 2025, n. 6, sono di competenza della Giunta regionale le funzioni di cui al comma 1, lettera j) che stabilisce l'autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica.

Gli alloggi alienabili sono quelli di cui all'art. 21, comma 1 della L.R. n. 39/2017:

- a. alloggi realizzati, recuperati o acquistati da enti pubblici, comprese le aziende speciali dipendenti da enti locali, con contributo pubblico;
- b. alloggi realizzati, recuperati o acquistati a qualunque titolo dalle ATER e da Enti pubblici non economici e utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;
- c. alloggi realizzati o acquistati dai Comuni con fondi già previsti dalla Legge 15 febbraio 1980, n. 25 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia", dalla Legge 25 marzo 1982, n. 94 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti", dalla Legge 5 aprile 1985, n. 118 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi", e dalla Legge 23 dicembre 1986, n. 899 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative";
- d. case parcheggio e ricoveri provvisori dal momento in cui siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati o destinati e sempreché abbiano caratteristiche tipologiche assimilabili a quelle degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 prevede che:

- il prezzo di vendita degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato, dal Comune o dall'ATER, sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%. Il prezzo di vendita degli alloggi di ERP acquisiti gratuitamente dai Comuni o dalle ATER, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato ai sensi della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, ove, da apposita verifica tecnica dell'ente proprietario risulti la non conformità dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario acquirente abbia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto di rinunciare alla garanzia del venditore;
- hanno titolo all'acquisto soltanto l'assegnatario o altro componente del nucleo familiare, che conducano l'alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote di gestione dei servizi. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi, è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario. In tal caso, sussiste l'obbligo di non alienare l'alloggio prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità, ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile;
- l'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo, a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.

In attuazione del comma 7 dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V, art. 25 sono state definite le procedure per l'alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell'art. 25 del Regolamento sopra citato prevede che, nell'individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei seguenti criteri:

- a. alloggi in immobili già parzialmente alienati;

- b. alloggi vetusti per i quali siano necessari urgenti interventi di manutenzione straordinaria o recupero o comunque con priorità per gli alloggi la cui costruzione sia stata ultimata da 25 anni;
- c. alloggi in immobili siti in quartieri dove si ritiene che l'alienazione possa arrecare giovamento al tessuto socio-economico del territorio;
- d. alloggi in immobili situati in località ove la gestione dell'Ente risulta particolarmente complessa e/o onerosa.

Come previsto al comma 4 dell'art. 25 del richiamato Regolamento, non possono essere inclusi nel Piano di vendita alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell'ultimo quinquennio. Inoltre, gli alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.

Sulla base di tali previsioni, il Comune di Cessalto (TV) con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 12 marzo 2026, trasmessa con nota n. 6383 del 9 giugno 2026 acquisita al protocollo regionale n. 317808 del 12 giugno 2026 e successiva integrazione pervenuta con nota n. 8198 del 23 luglio 2026 acquisita al protocollo regionale n. 433722 di pari data, tenuto conto dei sopra richiamati criteri di cui al comma 3 dell'art. 25 del Regolamento n. 4/2018, ha approvato una proposta per disporre l'alienazione di n. 6 unità abitative, delle quali n. 2 risultano, allo stato attuale, sfitte mentre n. 4 sono occupate, su un totale di n. 8 alloggi, con relative n. 2 pertinenze.

Il Comune ha ritenuto opportuno procedere all'alienazione dei suddetti alloggi ERP e relative pertinenze, richiamando i sopra citati criteri previsti dal R.R. n. 4/2018, con l'intento di soddisfare sia l'interesse dell'Ente stesso che degli assegnatari. Tale provvedimento consente la riduzione dei costi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli immobili più vetusti, considerato che quattro immobili risalgono all'epoca antecedente al 1967, mentre, i restanti due sono stati realizzati nel 1994, pertanto rientrano in continui interventi, sempre più onerosi, di conservazione ed adeguamento alle normative tecniche, energetiche nonché impiantistiche vigenti.

Come da ulteriore specifica del Comune, gli introiti incassati dall'alienazione saranno destinati al reinvestimento nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, attraverso la costruzione di due nuove abitazioni e la ristrutturazione di due minialloggi, valorizzando maggiormente il patrimonio comunale con lo scopo di assicurare una migliore sostenibilità nella gestione finanziaria del settore abitativo.

Per quanto riguarda il valore di stima degli immobili, l'Ente procederà, secondo il proprio Regolamento, ad acquisire una perizia asseverata.

È necessario sottolineare che le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, così come definito dall'art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 e dal Piano Strategico delle Politiche della Casa del Veneto.

Il Piano di vendita comprende gli alloggi individuati nell'elenco **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive ha valutato che la proposta di Piano di vendita, presentata dal Comune di Cessalto (TV), risulta coerente con la normativa e la programmazione regionale in materia, pertanto, può essere accolta ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della L.R. n. 39/2017 e dall'art. 25, comma 1 del R.R. n. 4/2018.

L'art. 25 del R.R. n. 4/2018 stabilisce al comma 2 che la durata del Piano di vendita è di cinque anni ed al comma 5 che il Piano di vendita in corso di validità potrà essere modificato, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza vararne la scadenza.

Ai sensi dell'art. 25, comma 9 del R.R. n. 4/2018, il Comune è tenuto ad inviare alla Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite.

Si incarica la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e

che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;

VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.”;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Cessalto (TV) n. 5 del 12 marzo 2026, trasmessa con nota n. 6383 del 9 giugno 2026 acquisita al protocollo regionale n. 317808 del 12 giugno 2026 e successiva integrazione pervenuta con nota n. 8198 del 23 luglio 2026 acquisita al protocollo regionale n. 433722 di pari data;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 39/2017, come novellato dalla Legge regionale n. 6/2025;

VISTA la Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 come modificata dalla Legge statutaria 12 maggio 2020 n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Cessalto (TV) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017 ed il relativo elenco degli alloggi posti in vendita di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la durata del piano ordinario di vendita è di 5 anni;
4. di dare atto che il Comune di Cessalto (TV) è obbligato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, al reinvestimento degli eventuali ricavi di vendita in manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rimanenti o in costruzione o in acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e dal Piano Strategico delle Politiche della Casa del Veneto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 25, comma 9 del Regolamento regionale n. 4/2018, il Comune di Cessalto (TV) è tenuto ad inviare alla Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 882 del 19 agosto 2026

pag. 1 di 1

COMUNE DI CESSALTO PROVINCIA DI TREVISO												
PIANO DI VENDITA ALLOGGI E.R.P. AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.39/2017												
Nr.	Ubicazione alloggio		Identificativo Catastale						consistenza	Anno costruzi	Anno ultimo intervento	Stato
	Via	civico	Sez	Fg	Mapp	Sub	Cat.	Cl	Vani /mq			
1	Vittoria	74	A	8	34	1	A/4	3	5	Ante 1967	Alcun intervento edilizio	Libero
2	Calnova Boschi	39	C	2	355	2	A/4	3	4,5	Ante 1967	Alcun intervento edilizio	Locato
3	Calnova Boschi	33/2	C	2	643	2	A/4	3	6	Ante 1967	Alcun intervento edilizio	Libero
4	Calnova Boschi	33/3	C	2	643	3	A/4	3	6	Ante 1967	Alcun intervento edilizio	Locato
5	Via Chiesa	18	B	6	116	12	A/2	2	5,5	1994	Alcun intervento edilizio	Locato
Autorimes sa 1	Via Chiesa	18	B	6	116	7	C/9	3	Mq 19	1994	Alcun intervento edilizio	Locato
6	Via Chiesa	18	B	6	116	14	A/2	2	5,5	1994	Alcun intervento edilizio	Locato
Autorimes sa 2	Via Chiesa	18	B	6	116	8	C/9	3	Mq 19	1994	Alcun intervento edilizio	Locato



(Codice interno: 590232)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 883 del 19 agosto 2026

Autorizzazione al Piano Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Conegliano (TV) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.*[Lavori pubblici ed edilizia]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto, si approva il Piano di Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Conegliano (TV), ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

L'art. 48 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", disciplina l'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni e delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER). Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 39/2017, come novellato dalla Legge regionale 20 maggio 2025, n. 6, sono di competenza della Giunta regionale le funzioni di cui al comma 1, lettera j) che stabilisce l'autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica.

Gli alloggi alienabili sono quelli di cui all'art. 21, comma 1 della L.R. n. 39/2017:

- a. alloggi realizzati, recuperati o acquistati da enti pubblici, comprese le aziende speciali dipendenti da enti locali, con contributo pubblico;
- b. alloggi realizzati, recuperati o acquistati a qualunque titolo dalle ATER e da Enti pubblici non economici e utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;
- c. alloggi realizzati o acquistati dai Comuni con fondi già previsti dalla Legge 15 febbraio 1980, n. 25 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia", dalla Legge 25 marzo 1982, n. 94 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti", dalla Legge 5 aprile 1985, n. 118 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi", e dalla Legge 23 dicembre 1986, n. 899 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative";
- d. case parcheggio e ricoveri provvisori dal momento in cui siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati o destinati e sempreché abbiano caratteristiche tipologiche assimilabili a quelle degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 prevede che:

- il prezzo di vendita degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato, dal Comune o dall'ATER, sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%. Il prezzo di vendita degli alloggi di ERP acquisiti gratuitamente dai Comuni o dalle ATER, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato ai sensi della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, ove, da apposita verifica tecnica dell'ente proprietario risulti la non conformità dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario acquirente abbia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto di rinunciare alla garanzia del venditore;
- hanno titolo all'acquisto soltanto l'assegnatario o altro componente del nucleo familiare, che conducano l'alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote di gestione dei servizi. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi, è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario. In tal caso, sussiste l'obbligo di non alienare l'alloggio prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità, ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile;
- l'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo, a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.

In attuazione del comma 7 dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V, art. 25 sono state definite le procedure per l'alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell'art. 25 del Regolamento sopra citato prevede che, nell'individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei seguenti criteri:

- a. alloggi in immobili già parzialmente alienati;

- b. alloggi vetusti per i quali siano necessari urgenti interventi di manutenzione straordinaria o recupero o comunque con priorità per gli alloggi la cui costruzione sia stata ultimata da 25 anni;
- c. alloggi in immobili siti in quartieri dove si ritiene che l'alienazione possa arrecare giovamento al tessuto socio-economico del territorio;
- d. alloggi in immobili situati in località ove la gestione dell'Ente risulta particolarmente complessa e/o onerosa.

Come previsto al comma 4 dell'art. 25 del richiamato Regolamento, non possono essere inclusi nel Piano di vendita alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell'ultimo quinquennio. Inoltre, gli alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.

Sulla base di tali previsioni, il Comune di Conegliano (TV) con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 377 del 25 maggio 2026, trasmessa con nota n. 35607 del 8 luglio 2026 acquisita al protocollo regionale n. 409414 di pari data, tenuto conto dei sopra richiamati criteri di cui al comma 3 dell'art. 25 del Regolamento n. 4/2018, ha approvato una proposta per disporre l'alienazione, su un totale di n. 227 alloggi, di n. 20 unità abitative, delle quali n. 12 risultano sfitte mentre n. 8 sono occupate.

Alla luce dei criteri sopra esposti, il Comune ha ritenuto di procedere all'individuazione degli alloggi da alienare, considerando le specifiche condizioni di ciascuno di essi e la vetustà, nonché la particolare situazione del contesto urbano e gli elevati costi di gestione che gravano sull'Ente stesso. Giova, inoltre, precisare che la vendita favorisce gli attuali inquilini, i quali hanno manifestato l'interesse all'acquisizione degli alloggi in assegnazione.

Come da specifica del Comune, gli introiti derivanti dall'alienazione saranno destinati ad interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi in locazione o sfitte, che rimangono nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica comunale.

Per quanto riguarda il valore di stima degli immobili, l'Ente procederà, secondo il proprio Regolamento, ad acquisire una perizia asseverata.

È necessario sottolineare che le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, così come definito dall'art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 e dal Piano Strategico delle Politiche della Casa del Veneto.

Il Piano di vendita comprende gli alloggi individuati nell'elenco **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive ha valutato che la proposta di Piano di vendita, presentata dal Comune di Conegliano (TV) risulta coerente con la normativa e la programmazione regionale in materia, pertanto, può essere accolta ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della L.R. n. 39/2017 e dall'art. 25, comma 1 del R.R. n. 4/2018.

L'art. 25 del R.R. n. 4/2018 stabilisce al comma 2 che la durata del Piano di vendita è di cinque anni ed al comma 5 che il Piano di vendita in corso di validità potrà essere modificato, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza vararne la scadenza.

Ai sensi dell'art. 25, comma 9 del R.R. n. 4/2018, il Comune è tenuto ad inviare alla Struttura regionale competente, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite.

Si incarica la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica";

VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.";

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Conegliano (TV) n. 377 del 25 maggio 2026, trasmessa con nota n. 35607 del 8 luglio 2026 acquisita al protocollo regionale n. 409414 di pari data;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 39/2017, come novellato dalla Legge regionale n. 6/2025;

VISTA la Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 come modificata dalla Legge statutaria 12 maggio 2020 n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Conegliano (TV) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017 ed il relativo elenco degli alloggi posti in vendita di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la durata del piano ordinario di vendita è di 5 anni;
4. di dare atto che il Comune di Conegliano (TV) è obbligato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, al reinvestimento degli eventuali ricavi di vendita in manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rimanenti o in costruzione o in acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e dal Piano Strategico delle Politiche della Casa del Veneto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 25, comma 9 del Regolamento regionale n. 4/2018, il Comune di Conegliano (TV) è tenuto ad inviare alla Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 883 del 19 agosto 2026

pag. 1 di 2

Numero	Indirizzo	N.civ.	Sez./Fg.	Mapp.	Sub.	Vani/Mq	Anno costruzione	Interventi con finanziamenti esterni pubblici entro 15 anni (art.25 c.4)	Alloggio in immobile già parzialmente alienato (art.25 c.3 lett.a)	Alloggio vetusto e con importanti lavori necessari e/o > 25 anni (art.25 c.3 lett.b)	Alloggio in quartiere idoneo art.25 c.3 lett.c)	Alloggio sfitto/occupato
1	Via Ortigara	26	C/8	730	2	5	1958	nessun intervento dopo il 2016	Si	Si		sfitto
2	Via Montecucco	3	C/8	522	11	5	1958	nessun intervento dopo il 2016	Si	Si		sfitto
3	Via Montecucco	3	C/8	522	12	6	1958	2025: rifacimento bagno con risorse comunali	Si	Si		occupato
4	Via Caronelli	37	E/4	651	24	6,5	1967	nessun intervento dopo il 2016	no	Si		sfitto
5	Via Vital	71	E/6	157	1	5	1959	2008: sostituzione da vasca a doccia con risorse comunali	proprietari di un alloggio su 6	Si		sfitto
6	Via Lotti	12	D/5	256	1	4,5	1955	nessun intervento dopo il 2016	no	Si	Si	sfitto
7	Via Lotti	14	D/5	256	3	4,5	1955	nessun intervento dopo il 2016	no	Si	Si	sfitto
8	Via Lotti	13	D/5	257	2	3,5	1955	nessun intervento dopo il 2016	no	Si	Si	sfitto
9	Via Lotti	15	D/5	257	4	3,5	1955	nessun intervento dopo il 2016	no	Si	Si	sfitto
10	Via Carpenè	9	E/4	1687	1	5,5	1947	nessun intervento dopo il 2016	Si	Si		occupato
11	Via Carpenè	9	E/4	1687	5	4,5	1947	nessun intervento dopo il 2016	Si	Si		sfitto dal 01/01/2026
12	Via Carpenè	9	E/4	1687	6	4,5	1947	nessun intervento dopo il 2016	Si	Si		occupato



7aa0d4ae



13	Via Lotti	6	D/5	380	2	4,5	1955	nessun intervento dopo il 2016	no	sì	occupato
14	Via Antoniazzi	14	D/5	254	2	3,5	1955	nessun intervento dopo il 2016	no	sì	sfitto
15	Via Lotti	10	D/5	254	4	3,5	1955	nessun intervento dopo il 2016	no	sì	sfitto
16	Via Antoniazzi	38	D/5	257	1	3,5	1955	nessun intervento dopo il 2016	no	sì	occupato
17	Via Sauro	14	E/6	257	1	5	1956 (ristrut. 1980)	2022: sostituiti gli scuri con risorse comunali	no	sì	occupato
18	Via Sauro	14	E/6	257	2	5	1956 (ristrut. 1980)	2022: sostituiti gli scuri con risorse comunali	no	sì	sfitto
19	Via Sauro	14	E/6	257	3	5	1956 (ristrut. 1980)	2022: sostituiti gli scuri con risorse comunali	no	sì	occupato
20	Via Sauro	14	E/6	257	4	5	1956 (ristrut. 1980)	2022: sostituiti gli scuri con risorse comunali	no	sì	occupato

Numero totale alloggi erp di proprietà comunale

227

Numero totale alloggi erp in vendita

20

